



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 141CV del 6 febbraio 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6 febbraio 2014:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 0000060 del 2 gennaio 2014, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2013, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;

CONSIDERATO che il provvedimento è stato inviato, il 10 gennaio 2014, alle Regioni ed agli Enti locali

CONSIDERATO che, per l'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 22 gennaio 2014 durante la quale sono state rappresentate le seguenti posizioni:

- i rappresentanti delle Regioni hanno presentato una bozza di documento contenente alcune proposte emendative riguardanti sia modifiche al testo sia l'introduzione di articoli aggiuntivi in materia di affari istituzionali, infrastrutture, trasporti e sanità;
- i rappresentanti dell'UPI non hanno formulato osservazioni, mentre l'ANCI non ha preso parte all'incontro;

CONSIDERATO che, in merito alle citate proposte, i rappresentanti delle Amministrazioni statali presenti si sono riservati una valutazione complessiva;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento che hanno consegnato (All. 1);

CONSIDERATO che l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento che ha consegnato (All. 2), chiedendo una particolare attenzione in merito alla proposta relativa all'articolo 3, comma 1-bis, (Proroga dei termini di competenza del Ministero dell'interno) per sostituire le parole "30 giugno 2014" con le parole "31 dicembre 2014", allo scopo di allineare il differimento del termine dell'obbligo di utilizzo della Centrale unica di committenza alla proroga della gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali comunali, già differita al 31 dicembre 2014;

CONSIDERATO che l'UPI ha espresso parere favorevole;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Governo si è riservato di valutare il complesso delle proposte presentate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, trasmesso, con nota n. 0000060 del 2 gennaio 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e di quanto contenuto nei documenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ... 6 FEB. 2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/010/CU7/C1-C2

Decreto Legge n. 150/2013
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

PROPOSTE EMENDATIVE
Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

MATERIA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Emendamento:

All'articolo 1 dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

“13-bis. La decorrenza dell’obbligo di avvalersi delle centrali uniche di committenza, di cui all’articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo prorogata, relativamente alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, è ulteriormente prorogata e si riferisce alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Motivazione

L'emendamento muove dalla necessità più volte evidenziata dai piccoli Comuni di ottenere un differimento della decorrenza dell'obbligo di effettuare le proprie acquisizioni attraverso centrali uniche di committenza, in considerazione anche delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 530 della legge di stabilità per il 2014 (l. 27 dicembre 2013, n. 147).

Tale comma 530 indica una più adeguata graduazione dei termini per le gestioni associate obbligatorie dei Comuni fino a 5.000 abitanti, prevedendo uno step intermedio al 30 giugno 2014 per quanto riguarda l'attivazione di ulteriori tre funzioni fondamentali e disponendo che il completamento della gestione associata di tutte le funzioni previste debba avvenire comunque entro il 31 dicembre 2014 termine (prorogato quindi di 12 mesi rispetto al termine precedente).

Alla luce di un tanto e considerato che secondo il disposto dell'art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti (d.lgs. 163/2006) le centrali uniche di committenza andranno costituite nell'ambito delle unioni di comuni, ove esistenti, si ritiene che il differimento proposto nell'odierno emendamento (gare bandite dopo il 31/12/2014) consentirà alle nuove unioni (istituite ex comma 530) di essere in grado di costituire al loro interno le centrali uniche di committenza che, a far data dal 1° gennaio 2015, dovranno provvedere alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture per i Comuni che ad esse fanno riferimento. Inoltre, si rammenta, che nel disegno di legge di conversione del DL 126/2013 (c.d. Salva-Roma), successivamente ritirato dal Governo, era stato inserito un emendamento che spostava al 30 giugno 2014 la decorrenza dell'obbligo per i piccoli Comuni di effettuare le proprie acquisizioni attraverso le centrali uniche di committenza.

Come sopra rappresentato, si ritiene, tuttavia, maggiormente confacente alle necessità palesate dai piccoli Comuni una decorrenza (gare bandite dopo il 31 dicembre 2014) che consenta alle nuove unioni che verranno istituite di poter costituire al loro interno le centrali uniche di committenza in argomento.

La salvaguardia dei bandi e degli avvisi pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014, analoga a quanto già previsto dal DL 43/2013, scaturisce dall'esigenza di far salvi gli atti emanati, in difformità dall'obbligo ora vigente, da tale data fino all'entrata in vigore della legge di conversione.

MATERIA INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

Emendamento (Demanio marittimo):

Articolo aggiuntivo

"Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico – ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, nonché da quelle ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto – legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228".

Motivazione

Il Decreto Legge n. 194/2009 ha creato una disparità sostanziale tra i concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che godevano della proroga sino al 31 dicembre 2015, rispetto a quelle di aree destinate ad uso diverso, tra le quali, in particolare, quelle per la pesca, l'acquacoltura, la cantieristica e le attività produttive ad esse connesse, a fronte del sostanziale medesimo impianto giuridico – amministrativo in tema di procedure di rilascio e/o rinnovo della concessione. Che con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, è stato, pertanto, introdotto l'art. 13 bis, con il quale è stata disposta la proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello



turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, fino a tale data. Atteso che, con due successivi provvedimenti legislativi – Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Sviluppo) e Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) – il citato articolo 1, comma 18, del Decreto – Legge n. 194/2009 è stato modificato, ed in particolare:

- il termine di scadenza delle concessioni con finalità turistico-ricreative è stato prorogato al 31 dicembre 2020 (articolo 34 duodecies, Decreto Legge n. 179/2012);

- la proroga a tale data è stata estesa anche alle concessioni lacuali e fluviali, a quelle aventi finalità sportive nonché a quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto (articolo 1, comma 547, Legge n. 228/2012).

Con l'articolo 1, comma 291 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" sono state prorogate al 31 dicembre 2020 anche le concessioni demaniali marittime "ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse". La proposta emendativa ha lo scopo di allineare le diverse tipologie a quelle ad uso turistico ricreativo, della nautica da diporto e quelle ad uso pesca ed acquacoltura.

Emendamento (Adeguamento affidamenti non conformi):

All'articolo 13:-

Inserire il seguente comma:

"0. I termini di cui al comma 21 dell'articolo 34 della L. 221/12, di conversione del decreto legge n. 179/12, sono prorogati al 31/12/2014"

Motivazione

L'articolo 34, comma 21, del D.L. 179/2012 stabilisce il termine del 31 dicembre 2013 per l'adeguamento degli affidamenti in essere, relativi ai servizi presenti a livello nazionale e regionale che ancora sono gestiti in regime di concessione e non a contratto di servizio. Pertanto, in considerazione della natura di tali affidamenti, il termine previsto non appare congruo per il richiesto adeguamento e conseguente pubblicazione della relazione.

- al comma 2 dopo le parole "ovvero la mancata deliberazione" aggiungere le parole "di avvio del procedimento di".

Motivazione

Riguardo all'articolo 13 del DL150/2013, si rileva l'incongruità tra i contenuti del comma 1 (volto a stabilire che gli attuali gestori continuino ad espletare il servizio fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31.12.2014 qualora, all'entrata in vigore del decreto, non siano state avviate le procedure di affidamento del servizio) e quelli del comma 2 (in cui si prevede il potere sostitutivo del prefetto, ove risulti mancante la deliberazione di affidamento del servizio al



30.6.2014). Non sembra infatti plausibile stabilire, al secondo comma, una data che può non consentire a chi abbia avviato le procedure nel termine di cui al comma 1 di concluderle.

- dopo il comma 2 aggiungere il seguente :

“2-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica, nonché di servizi di trasporto ferroviario regionale, i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito nella L. 48/2011, ovvero siano in corso le procedure per la costituzione degli enti gestori degli ambiti medesimi, come individuati dalle normative regionali, al fine di garantire la continuità del servizio, i soggetti pubblici e privati, esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto, assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime, anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste dagli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5, co. 5, del regolamento CE n. 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Nel caso di mancato rispetto di tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ultimo periodo. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.

Motivazione

La modifica proposta mira a garantire la continuità dei servizi di TPL fino al subentro del nuovo gestore, disposizione necessaria soprattutto a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, legge n. 148/11, ad opera della Corte costituzionale per motivi non afferenti il comma 32-ter, che ha creato un vuoto normativo a tale riguardo.

Emendamento (Gestione servizi automobilistici):

Articolo aggiuntivo

“Il termine di cui al comma 5 dell'art. 34-octies della legge 221/12, di conversione del decreto-legge n. 179/12, è prorogato al 31 dicembre 2014.”.

Motivazione

La norma citata stabilisce il termine del 31 dicembre 2013 per l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, senza chiarire come dovrebbero comportarsi le Regioni riguardo ai contratti attualmente vigenti con le società di trasporto. In particolare, non è chiaro se sia possibile estrapolare dai contratti i servizi bus contrattualizzati prima della scadenza degli stessi e se sia possibile rivedere i contratti sulla base



delle nuove norme senza incorrere in ipotesi di inadempimento contrattuale ai sensi delle disposizioni del codice civile vigenti in materia di obbligazioni e contratti.

Tale richiesta di chiarimento è stata presentata formalmente al Governo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 7 ottobre 2013 e, in attesa di tali chiarimenti e/o di una norma interpretativa, in considerazione dell'imminente scadenza del termine previsto dalla disposizione in argomento, si chiede la proroga del termine stesso.

Emendamento (Società marittime regionali):

Articolo aggiuntivo

"All'art. 1, comma 311, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "fino alla data del 30 giugno 2013" sono sostituite dalle parole "fino alla data del 30 giugno 2014".

Motivazione

La proroga richiesta si rende necessaria per consentire alle tre Regioni interessate di completare l'iter di affidamento dei servizi a seguito delle gare ad evidenza pubblica, già attivate o da attivare nel breve periodo.

Emendamento (obbligazioni vincolanti):

Articolo aggiuntivo

"I termini di cui alla delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate con le delibere del CIPE n. 62/2011, n.78/2011, n. 7/2012 e n. 60/2012, è prorogato al 31 dicembre 2014".

Motivazione

Il CIPE, nella seduta del 17 dicembre 2013, ha prorogato tali termini fino al 30 giugno 2014. Tale proroga non appare sufficiente a completare l'iter progettuale autorizzativo di molti interventi, soprattutto di quelli riconducibili all'ANAS.

Emendamento (obbligo di pubblicazione contratti pubblici):

Articolo aggiuntivo

Al comma 32, dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiungere le seguenti parole: "In sede di prima applicazione, i dati relativi all'anno 2012 e all'anno 2013 sono pubblicati entro il 15 giugno 2014."

Motivazione

La norma citata pone in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di pubblicare "in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici" relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, demandando all'Autorità di Vigilanza il compito di individuare "le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione" e di vigilare



sul corretto adempimento, segnalando alla Corte dei Conti l'elenco dei soggetti inadempienti ed applicando le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/06 (fino a euro 51.545). Poiché solo nei mesi di maggio-giugno 2012-2013 l'Autorità ha reso noti i contenuti e le modalità di trasmissione dei predetti dati, il termine inizialmente previsto per la trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1 comma 32, è stato posticipato al 31 gennaio 2014. Tuttavia, solo in data 16 gennaio 2014 sono state pubblicate sul sito dell'Autorità le FAQ inerenti i predetti adempimenti che, tra l'altro, riportano un'interpretazione estensiva delle disposizioni normative citate, andando a ricomprendere anche altre tipologie di affidamento. In considerazione di ciò, le Regioni e Province autonome ritengono indispensabile, per l'anno 2014 ("in sede di prima applicazione") una proroga del termine previsto almeno al 15 giugno 2014, al fine di consentire il corretto svolgimento delle operazioni di caricamento e pubblicazione dei dati.

MATERIA SALUTE

Emendamento (Attività intramoenia – libera professione):

Articolo aggiuntivo

*"All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: « entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»".*

Motivazione

Il D.lgs. n. 254 del 2000 ha disposto il finanziamento per il programma dell'attività libero professionale.

La maggior parte degli interventi risulta conclusa e collaudata; restano ancora da completare una minima parte di interventi che hanno avuto oggettive e precise problematiche connesse con l'appalto e l'esecuzione, dovute principalmente alle difficoltà intrinseche delle imprese che, con la crisi economica degli ultimi anni, hanno evidenziato seri problemi di liquidità con ripercussioni sugli approvvigionamenti delle forniture e, in alcuni casi, con il fallimento delle stesse.

Emendamento (Ex O.P.G.):

Articolo aggiuntivo

*"Al comma 4 dell'articolo 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: « 1 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 1 aprile 2017»".*

Motivazione

L'art. 3-ter della L. n. 9/2012 stabiliva il 1 febbraio 2013 quale termine ultimo per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.



Con la legge n. 57/2013 (art. 1 comma 1 lett. b) del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24) il termine di cui sopra è stato sostituito stabilendo altresì che "Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi...". Nonostante il fatto che le Regioni abbiano presentato, entro i ristretti termini assegnati (15 maggio 2013), i programmi per la realizzazione delle strutture sanitarie alternative agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, le stesse non saranno in grado di poter nemmeno avviare nei pochi mesi rimasti, le procedure di gara per la scelta del progettista e dell'impresa esecutrice dei lavori. Per tale motivo risulta necessaria una proroga di almeno quattro anni per realizzare le strutture alternative agli ex O.P.G. consentendo la chiusura definitiva di quest'ultimi.

Emendamento (Antincendio):

Articolo aggiuntivo

"All'articolo 6 comma 2 del D.L. n. 158 del 13 settembre 2012 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera c) le parole: « trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»".

Motivazione

L'adeguamento delle strutture alla Regola Tecnica per l'antincendio delle strutture sanitarie è previsto da un susseguirsi di normative ed ultimamente normata dal D.L. 13.09.2012 n. 158 art. 6, comma 2. La Commissione Ministeriale per il riesame della Regola Tecnica, già aggiornata nel corso del 2012, ha formulato una nuova proposta, che deve essere sottoposta ai conseguenti pareri tecnici e di trasparenza.

Si presume che il decreto potrà essere emanato nei primi mesi del 2014 e, pertanto, stante ancora il livello di incertezza sulle effettive opere da porre in essere, si chiede una proroga di almeno un anno dalla data di pubblicazione del citato decreto.

Emendamento (Rinnovo patente):

Articolo aggiuntivo

"I termini di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto 15 novembre 2013 "Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente" sono prorogati di un anno".

Motivazione

Si ritiene necessario procedere ad un differimento delle disposizioni previste che, comunque, hanno necessità di essere sperimentate per le seguenti criticità:

- di natura tecnica (ad es. la mancanza delle attrezzature informatiche necessarie per il corretto funzionamento soprattutto negli ambulatori periferici);




- ulteriore burocratizzazione delle procedure, attribuendo al medico/commissione atti meramente amministrativi, come ad esempio riportare i codici a barre dei bollettini versati dall'utenza;
- allungamento dei tempi di rilascio della certificazione.

Roma 23 gennaio 2014



ALL - 2

P.6
CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 6 FEB. 2014



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AC 2027

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

**Conferenza Unificata straordinaria
6 febbraio 2014**

Art. 1
**Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione
e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni**

All'articolo 1, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

14 bis: "L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3 bis, comma 8 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio."

Motivazione

In relazione al protrarsi dello stato di emergenza per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e alla necessità di sostenere le pressanti richieste dei cittadini e delle imprese per agevolare ed accelerare la ricostruzione, i dipendenti degli enti locali sono chiamati a rafforzare il proprio impegno lavorativo, flessibilizzando la propria attività in funzione del mutato contesto lavorativo e sociale.

Si rende pertanto indispensabile prorogare l'efficacia delle disposizioni che consentono agli Enti, nel rispetto dei limiti generali posti dalle norme in materia di contenimento delle spese di personale, di incrementare le risorse destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale coinvolto.

La proroga non genera maggiori costi di personale, essendo assoggettata al regime vincolistico previsto sia dai commi 557 e 562 dell'art. 1 legge 296/2006, sia dal comma 7 dell'art. 76 del DL 112/2008.



Art. 1
**Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e
funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni**

All'articolo 1 è inserito un nuovo comma:

“15. Al comma 28 dell'art.9 del decreto legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: “nell'anno 2009” sono aggiunte le seguenti parole: “con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.”

Motivazione

La modifica intende consentire la piena realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo da parte dei soggetti detenuti in modo che le prestazioni di lavoro accessorio non rientrino nel limite di spesa complessiva del personale come previste dalla normativa vigente.



Art. 3
(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'Interno)

All'articolo 3, comma 1 bis, sostituire le parole "30 giugno 2014" con le seguenti parole "31 dicembre 2014".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad allineare la proroga sulla gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali comunali – differita al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 530, della legge n. 147/2013 (Legge stabilità 2014) –, con quella relativa all'obbligo della Centrale Unica di Committenza, ad oggi prorogata solo fino al 31 dicembre 2013. I Piccoli Comuni, tenuti sia all'obbligo della gestione associata che della Centrale Unica di Committenza, tenendo conto inoltre del gran numero di Enti che andranno al voto nella tornata elettorale ormai prossima, saranno soggetti ad un sovrappiombamento di adempimenti che rischia concretamente di non produrre gli effetti auspicati.



Art. 4
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

All'articolo 4 è inserito un nuovo comma:

“9. All'art. 4-ter c.16 legge 26 Aprile 2012 n°44 di conversione del decreto legge 02.03.2012 n°16, il periodo: *“In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n°285”* è soppresso.”

Motivazione

La proposta di modifica è di fondamentale importanza in quanto l'entrata in vigore del secondo periodo dell'art. 4-ter c.16 legge 26 aprile 2012 n°44 di conversione del decreto legge 02.03.2012 n°16 ha creato molta incertezza. E' stato infatti disposto l'avvio della disposizione concernente la ripartizione dei proventi per le violazioni ai limiti massimi di velocità sulla strada tra ente proprietario della strada e ente cui dipende l'agente accertatore, a prescindere dall'emanazione del decreto ministeriale attuativo, pur previsto dalla medesima disposizione. La complessità poi della materia, di carattere prettamente finanziario, fa sì che si renda indispensabile differire l'entrata in vigore della disposizione della ripartizione di tali proventi all'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione, così come era stato previsto nella formulazione originale della norma, poi modificata nel corso del tempo.

L'obiettivo della modifica è di fare chiarezza tra le Amministrazioni interessate su un tema delicato, quale quello delle entrate e le uscite degli Enti locali.



Art. 13
Termini in materia di servizi pubblici locali

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

“2. All’articolo 34 del decreto - legge 18 ottobre 2012 n. 179, al comma 21, le parole “31 dicembre 2013”, ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2014”.”

Motivazione

L’attuale formulazione della proroga per le gestioni d’ambito, si inserisce in una complessa stratificazione normativa, creando ulteriori difficoltà interpretative. La norma prevede inoltre una procedura per l’istituzione degli enti d’ambito ovvero per l’indizione delle gare d’ambito, ove disattesi, con tempistiche non commisurate alla complessità delle procedure e con modalità poco chiare anche e soprattutto rispetto alle competenze del Prefetto, che eserciterebbe il potere sostitutivo. La disposizione però non considera che la predisposizione di specifici documenti d’ambito, propedeutici e necessari per l’indizione delle procedure di gara d’ambito non può essere sostituita da un organo monocratico poiché strettamente attinente competenze istituzionali di Regioni e Comuni, riconosciute dalle vigenti norme in materia.



Art. 13
Termini in materia di servizi pubblici locali

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 569 è abrogato."

Motivazione

Le richiamate norme della finanziaria 2008 sono tuttora vigenti e non consentono la costituzione né la partecipazione a società non strettamente attinenti fini istituzionali delle amministrazioni, al netto delle deroghe ivi previste (servizi di interesse generale e centrali di committenza). Non si comprende pertanto l'istituzione di un termine - aprile 2014 - tra l'altro incongruo, che impone la vendita di tali soggetti e ne prevede la cessazione *ope legis* in caso contrario, con ripercussioni finanziarie e sociali.

Tra l'altro la recente legge di stabilità 2014 contiene disposizioni che limitano la possibilità di detenere società che producono perdite, in quanto il socio è pubblico è obbligato a ripianare le stesse tramite la costituzione di uno specifico fondo nel proprio bilancio. Ciò, di fatto, limita quindi l'utilizzo dello strumento societario, se non strettamente necessario.



Art. 13
Termini in materia di servizi pubblici locali

All'articolo 13, aggiungere infine i seguenti commi:

“5. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi.

6. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi.”

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire la possibilità di poter indire le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale avendo a disposizione gli elementi tariffari e di valutazione delle offerte che purtroppo ancora mancano.

Infatti nel dl 145/2013, a poca distanza dalla scadenza dei termini per l'indizione delle gare nei primi due gruppi di ATEM, è stata apportata una modifica alla metodologia di calcolo del valore di rimborso al gestore uscente, di ampia portata che, tra l'altro, non risulta coerente con i criteri per la valutazione dell'offerta, definiti dal dm 226/2011 e dai relativi documenti tipo. Rispetto all'indizione delle procedure di gara, mancano poi i necessari chiarimenti circa i titoli di efficienza energetica aggiuntivi che il gestore deve offrire in gara, elemento di valutazione ancora oscuro.

Alla luce delle modifiche effettuate e della mancanza di tali parametri essenziali, che provocherebbero notevoli contenziosi e potrebbero penalizzare i Comuni nel caso di mancato rispetto dei termini di gara - resi perentori dal dl 69/2013 s.m.i. che riduce il canone concessorio per gli enti locali inadempienti - è necessario prorogare le scadenze attuali per l'indizione delle gare d'ambito, previste dalle norme attualmente in vigore.

